

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1990

che modifica la direttiva 79/695/CEE relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci

(90/504/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 79/695/CEE (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4046/89 (5), contiene nel titolo II, taluni regimi particolari, per quanto riguarda le procedure di immissione in libera pratica delle merci, i quali prevedono nelle rubriche A, B, e C, disposizioni relative alla dispensa dalla dichiarazione scritta, alla compilazione delle dichiarazioni globali, periodiche o riepilogative ed alla concessione dello svincolo delle merci prima della presentazione della relativa dichiarazione;

considerando che dette disposizioni indicano in che modo e a quali condizioni le autorità competenti possano accordare il beneficio di procedure semplificate di immissione in libera pratica;

considerando che è opportuno definire con la massima precisione a quali condizioni gli importatori abbiano il diritto di beneficiare di una tale procedura; che è opportuno distinguere due tipi di procedura e cioè la procedura di domiciliazione e la procedura semplificata;

considerando che sono applicabili disposizioni comunitarie specifiche quando le merci vengono immesse in libera pratica dopo essere state vincolate ad un regime doganale economico;

considerando che le procedure semplificate per l'immissione in libera pratica hanno un'importanza economica notevole per l'unione doganale e per il mercato interno; che in un mercato unico gli importatori devono poter beneficiare di identiche facilitazioni, qualunque sia il luogo in cui viene effettuata l'immissione in libera pratica di una merce;

considerando che è opportuno pertanto modificare la direttiva 79/695/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/695/CEE è modificata come segue:

1) Il testo degli articoli da 16 a 20 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 16

Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 16 bis a 22, il titolo I è applicabile alle procedure particolari previste da tali articoli.

Articolo 16 bis

Fatte salve le disposizioni particolari previste per gli invii per posta delle lettere e dei pacchi e ad eccezione dei casi in cui si deve presentare una licenza, un permesso o un certificato di importazione, le merci importate a scopi non commerciali e le merci di valore esiguo non formano oggetto di dichiarazione scritta nei casi ed alle condizioni che saranno definite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3.

Articolo 17

1. La procedura di domiciliazione consente l'immissione in libera pratica delle merci nei locali dell'interessato o in altri luoghi, designati o autorizzati dalle autorità competenti.

La procedura di dichiarazione semplificata consente l'immissione in libera pratica delle merci dietro presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può eventualmente avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

2. Le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicabili conformemente agli articoli da 18 a 20 bis e non ostacolano l'esercizio da parte del servizio delle dogane di ogni controllo che esso ritenga necessario per assicurare la regolarità delle operazioni.

PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE

Articolo 18

L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le

(1) GU n. C 235 del 13. 9. 1989, pag. 16.

(2) GU n. C 38 del 19. 2. 1990, pag. 49, e GU n. C 260 del 15. 10. 1990.

(3) GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 5.

(4) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 12.

(5) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24.